

Direzione *Relazioni Industriali*

Legge di bilancio 2022 – Esonero sulla quota dei contributi a carico lavoratore – INPS, circolare n. 43/2022

Con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022, l'INPS illustra le caratteristiche dell'esonero contributivo di 0,8 punti percentuali a valere sulla quota dei contributi a carico del lavoratore, introdotto dalla legge di bilancio 2022, e fornisce le istruzioni operative per la sua applicazione.

Si ricorda che la citata legge di bilancio ha previsto, in via eccezionale per il solo anno 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima; resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.¹

Si illustrano di seguito i contenuti della suddetta circolare, con riserva di successivi approfondimenti per quanto riguarda le specificità del nostro settore relative alla categoria degli operai.

Soggetti che possono accedere all'esonero

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, possono accedere all'esonero tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati (a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore)², **purché sia rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro.**

Assetto, misura e durata dell'esonero

L'esonero consiste in una riduzione, pari a 0,8 punti percentuali, dell'aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

In via esemplificativa, qualora nel mese di riferimento la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non ecceda il predetto importo di 2.692 euro, ipotizzando che l'aliquota del contributo IVS a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, quest'ultima, in applicazione della suddetta riduzione di 0,8 punti percentuali, sarà pari all'8,39% ($9,19 - 0,80 = 8,39$).

¹ Legge n. 234/2021, art. 1, comma 121.

² Restano esclusi dal beneficio, per espressa disposizione di legge, i rapporti di lavoro domestico.

Qualora invece il lavoratore nel singolo mese percepisca una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro, per quello stesso mese non avrà diritto al beneficio.

Inoltre, la norma di legge dispone espressamente che il predetto importo mensile di 2.692 euro debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Pertanto, come chiarito dall'Inps, nel mese di competenza di dicembre 2022, il beneficio sarà riconosciuto sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, se inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nello stesso mese, se inferiore o uguale a 2.692 euro.

L'Istituto prende in considerazione anche il caso in cui i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi (senza riportare, però, ulteriori precisazioni per la concreta individuazione di tale fattispecie): in tale ipotesi, fermo restando che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese, non deve superare il limite di 2.692 euro, sarà possibile accedere al beneficio anche sui ratei di tredicesima, qualora l'importo dei predetti ratei non superi nel mese di erogazione l'importo di 224 euro (= 2.692/12).

L'Inps tratta anche il caso in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo del beneficio, cessi prima del mese di dicembre 2022: in tale ipotesi, la riduzione contributiva potrà essere applicata anche sui ratei di tredicesima corrisposti nel mese di cessazione, a condizione che l'importo dei predetti ratei non superi il limite di 2.692 euro.

L'Inps chiarisce infine che, qualora il CCNL applicato al lavoratore preveda l'erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima (es. quattordicesima), nel mese di erogazione di tale ulteriore mensilità aggiuntiva il beneficio non potrà trovare applicazione.

Condizioni di spettanza dell'esonero

I rapporti di lavoro che possono beneficiare dell'esonero contributivo, alle condizioni e nei limiti sopra illustrati, sono, come precisa l'Inps, sia quelli instaurati che quelli instaurandi. Vi rientrano anche i rapporti in apprendistato.

Trattandosi di una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, la sua fruizione non è subordinata al rispetto dei requisiti di cui all'art. 1 comma 1175 della legge n. 296/2006 (tra cui il Durc).

Per la stessa ragione, non avendo tale agevolazione la natura di incentivo all'assunzione, non trovano applicazione i principi generali in materia, di cui all'art. 31 del d. lgs. n. 150/2015.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Poiché l'esonero qui illustrato riguarda esclusivamente la quota di contribuzione a carico del lavoratore, tale misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, in quanto trattasi di un'agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, di conseguenza, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.

Pertanto, tale misura non è soggetta alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, quindi, all'autorizzazione della Commissione Europea e al rispetto delle condizioni del c.d. Temporary Framework.

Coordinamento con altri incentivi

Stante la sua specifica natura di esonero sulla quota di contribuzione IVS a carico dei lavoratori, tale agevolazione è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.

Per le modalità di esposizione nel flusso UniEmens dei dati relativi al suddetto esonero contributivo – al fine di accedere all'esonero stesso, a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese di marzo 2022 (ossia del mese di pubblicazione della circolare qui illustrata) – **si rinvia alle istruzioni operative fornite dall'istituto nel paragrafo 7 della circolare medesima.**

Si evidenzia che la valorizzazione degli elementi riferiti ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l'esposizione del corrente) può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.